ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 180

Concorsi per dattilografi. - Prova pratica Amanuensi - Voto supplementare

Nei concorsi per la nomina a dattilografo ai candidati che dimostrino, a mezzo di certificazione dei competenti uffici giudiziari, di aver prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, deve essere assegnato - in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica - un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio. La disposizione precedente si applica anche ai concorsi in svolgimento, per i quali - alla data di entrata in vigore della presente legge - non sia stata approvata la graduatoria. Se alla data di entrata in vigore del presente ordinamento si trova in espletamento un concorso per dattilografo, e non sia stata ancora iniziata la prova pratica, la stessa sara' effettuata con l'osservanza delle norme del presente ordinamento.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	XII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Capo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-180-concorsi-per-dattilografi-prova-pratica-amanuensi-voto-supplementare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it